



N. 8 – INDICAZIONI PER LA COMPUTAZIONE DEGLI ONERI PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA

Per la formazione del prezzo degli oneri per il conferimento a pubblica discarica del materiale di risulta delle opere, è opportuno procedere distinguendo:

1. **il tributo per il conferimento**; questo non deve essere incluso nel prezzo della lavorazione ma deve essere indicato nel Quadro economico dei lavori nelle parte delle somme a disposizione (art 16 comma 1 lett b) punto 12 DPR 207/2010) ; per stabilire il tributo regionale suddiviso per codici CER è possibile consultare il link: <http://www.regione.toscana.it/-/tributo-speciale-sui-conferimenti-in-discarica>

2. **i costi di conferimento a discarica**; detti costi variano da discarica a discarica e dovranno essere predeterminati in base ad una specifica indagine di mercato finalizzata ad acquisire preventivi presso le discariche (anche limitrofe alla zona di esecuzione dei lavori) al fine di verificare il miglior prezzo offerto.

3. **l'analisi della lavorazione di carico, trasporto e scarico dal cantiere al punto di scarico presso la discarica autorizzata**; nel Prezzario 2017 tale prezzo è pubblicato con il codice TOS17_02.A07.001 alla voce relativa a detta lavorazione " TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere"; è suddiviso in n. 2 articoli: uno con carico manuale in cantiere (TOS17_02.A07.001.001) e l'altro con carico mediante l'utilizzo di un mezzo meccanico (pala meccanica) (TOS17_02.A07.001.003). Questa lavorazione contiene l'analisi che, per le specifiche peculiarità del cantiere, può essere modificata in base alle attrezzature ritenute più idonee (es: un camion di portata maggiore o mezzo di carico diverso). Chiaramente in tal caso dovrà essere modificato il codice regionale della lavorazione e adattata l'analisi del prezzo con i tempi e le quantità ritenute idonee dal progettista).

Si precisa che la sola parte di prezzo non soggetta a ribasso è quella del tributo regionale, come evidenziato al punto 1.